

LEGGE 13 maggio 1961 , n. 469

Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Vigente al: 21-6-2022

TITOLO I

Ordinamento dei servizi antincendi

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 2.

Spetta al Ministero dell'interno provvedere:

a) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))**;

b) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))**;

c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonche' le relative caratteristiche tecniche.**((8))**

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35) che la legge 13 maggio 1961, n. 469, e' abrogata ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107.

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 6.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione dell'interno puo' autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento;

a) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'attrezzatura degli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi primo e secondo, della legge 28 settembre 1942, n. 1140, per l'acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine;

b) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione degli automezzi;

c) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi provinciali;

d) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermita' dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti;

e) delle spese per l'educazione fisica e per le attivita' sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) dei canoni per provviste d'acqua agli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco.

((Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati interregionali e regionali dei vigili del fuoco e della colonna mobile centrale sara' provveduto con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e degli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile centrale)).

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

TITOLO II**Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 11.

I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia e comprendono i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati di zona sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, in relazione alle esigenze delle zone interessate, tenuto conto dello sviluppo industriale, della distanza da altre sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio.

Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.

Art. 12.

I comandanti provinciali:

a) hanno la diretta responsabilita' della organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;

b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;

c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) provvedono, in qualita' di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformita' delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;

e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorita' competenti, nonche' le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;

f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;

g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;

h) formulano, al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza:

i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti

industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;

1) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

TITOLO III

Personale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 17.

Su richiesta del Ministro per l'interno, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

Il personale volontario, in servizio da almeno tre mesi, su richiesta del Ministro per l'interno e' esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni ed e' dispensato dal richiamo in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30° anno di eta'.

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 19.

Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.

CAPO II

PERSONALE PERMANENTE STATO GIURIDICO

SEZIONE I - Reclutamento

Art. 20.

L'ammissione ai corsi allievi vigili permanenti delle scuole centrali antincendi viene effettuata mediante pubblico concorso per esame.((8))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35) che la legge 13 maggio 1961, n. 469, e' abrogata ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107.

Art. 21.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico e i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139)).

Art. 22.

((La commissione giudicatrice per i concorsi a vigile del fuoco in prova e' nominata dal Ministro dell'interno ed e' composta:

1) dal comandante delle scuole centrali antincendi o da altro funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

2) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a direttore di sezione; 3) da due funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui almeno uno in servizio presso le scuole centrali antincendi, con qualifica non inferiore a ispettore superiore;

4) da un funzionario del servizio ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a direttore di sezione)).

Art. 23.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo;

b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) in una prova orale, sulle seguenti materie:

1) aritmetica e geometria: le quattro operazioni. Nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici;

2) tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

d) in una prova ginnico-sportiva concernente la esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

È in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la prova scritta in più sedi, che saranno di volta in volta determinate. In questo caso per ogni sede di esame un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno o un funzionario della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica rispettivamente non inferiore a consigliere di 1ª classe o primo ispettore, presiede la Commissione di vigilanza, i cui membri sono designati dal prefetto della provincia in cui si svolge la prova.

Le prove pratiche, orali e ginniche si effettuano presso le scuole centrali antincendi.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica orale e ginnica devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco, coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n.

913, e i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 24.

Con decreto del Ministro per l'interno e' approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialita' di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso.

Art. 25.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

L'allievo vigile del fuoco ed il vigile permanente che abbia prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco servizio per la durata complessiva non inferiore a 18 mesi, puo' essere esentato dal compiere il servizio di leva, qualora il Ministero della difesa accordi apposto nulla osta.

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 27

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

SEZIONE II. - Avanzamento.

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 33

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 36
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 37
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 41
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 42
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 43
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 44
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 45
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

SEZIONE III - Licenze - Malattie - Cessazioni dal servizio per inabilita' fisica

Art. 46
**((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))**

Art. 47
**((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))**

Art. 48
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 49
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 51
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 52
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 53
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 54
**((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))**

Art. 55
**((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))**

Art. 56
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

SEZIONE IV - Matrimonio

Art. 57
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 58
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 59
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

SEZIONE V. - Cessazione dal servizio.

Art. 60
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 61
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 62
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 63
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 64
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 65
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 66
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 67
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 68
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

CAPO III PERSONALE VOLONTARIO

Art. 69
**((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))**

Art. 70
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 71
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 72
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 73
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 74
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

CAPO IV PERSONALE PERMANENTE

Trattamento economico

Art. 75
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 76
**((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))**

Art. 77
**((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))**

Art. 78.

Agli allievi vigili, durante il periodo di permanenza presso le Scuole centrali antincendi, per il periodo di istruzione, e' concesso il vitto gratuito ed un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 79

((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 80.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglia al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto e' concesso, fino alla cessazione dai servizio, un assegno nella seguente misura annua:

- lire 25.000 per medaglia d'oro;
- lire 10.000 per medaglia d'argento;
- lire 5.000 per medaglia di bronzo.

L'assegno per la medaglia al merito di servizio e' stabilito nella misura di lire 10.000 annue.

Gli assegni di cui al precedente comma sono corrisposti a fine di ciascun semestre.

Art. 81

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 82

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 83

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 84.

Ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non reversibile:

maresciallo di 1 ^a classe	L. 120.000
maresciallo di 2 ^a classe	L. 100.000
maresciallo di 3 ^a classe.	L. 85.000
brigadiere.	L. 60.000
vice brigadiere	L. 50.000
vigile scelto e vigile.	L. 50.000

L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale, dal vigile scelto e dal vigile all'atto della

cessazione dal servizio e compete fino al compimento del 65° anno di età'.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie

Art. 85.

Gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con la preparazione delle unità antincendi per le Forze armate sono rimborsati dal Ministero della difesa e versati all'entrata, dello Stato.

Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le incombenze e gli oneri di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all'articolo 27 della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 86

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 87

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 88

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 89

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 90

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 91

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 92

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 93

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 94

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 95
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 96
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 97
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 98
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 99
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 100
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 101
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 102
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 103
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 104
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 105
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 106.

Il Ministero dell'interno e' autorizzato alla concessione di contributi fino all'importo annuo di lire 25 milioni a favore di istituzioni, giuridicamente riconosciute, cime si prefiggano l'assistenza ai figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 107.

Ai progetti relativi alla costruzione od all'adattamento di immobili da destinare ai servizi dei vigili del fuoco, approvati dal Ministro per l'interno ai sensi dell'articolo 21 della legge 27

dicembre 1941, n. 1570, e' riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza e di indifferibilita'.

Art. 108

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 109

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 110

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI - SCALBA -

TAVIANI - ANDREOTTI

- COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Allegato

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))